

ALTO ESENTE
EX ART. 16
11491

Ord. n. 021/12
R.G. n. 59/2012
Cau. n. 1242/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA

nella persona dell'Avv. Sonia Lustrì, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione promosso con ricorso ex art. 13, comma 8 D.Lgs. 286/98, depositato in data 17/1/2012, passato a decisione all'udienza del giorno 15/2/2012 e vertente

TRA

HARIR MOHAMMED, nato in Marocco IL 5/8/1989, c.f. HRRMMM89M05Z330X, elettivamente domiciliato in Tagliacozzo via Roma

30, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Motta, giusta procura apposta in calce al ricorso;

Ricorrente

E

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI L'AQUILA, rappresenten-

tato in giudizio dalla sig.ra Iala Antonella.

Resistente

Oggetto: Ricorso avverso decreto di espulsione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17/1/2012, Harir Mohammed proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di L'Aquila in

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e, pertanto, è meritevole di accoglimento. Ritiene il Giudice che, assolutamente fondata l'assorbente censura

MOTIVI DELLA DECISIONE

sione.

teva quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato e tratteneva la causa a decisione. All'udienza in camera di consiglio del 15/2/2012, presenti le parti che precisavano le conclusioni, il Giudice, su istanza del legale del ricorrente, ammetteva quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato e tratteneva la causa a decisione.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila con deposito della documentazione e dell'atto di costituzione con il quale contestava le avverse eccezioni e chiedeva la conferma dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Assunse il ricorso che l'atto impugnato era viziato per mancanza di sottoscrizione valida e per difetto di motivazione del provvedimento di espulsione. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'atto per nullità e/o inesistenza giuridica del medesimo. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, nel merito la revoca dello stesso.

data 13/1/2012 e notificato in pari data, con il quale si decretava l'espulsione del ricorrente, sprovvisto di passaporto, tenuto conto che lo stesso "è entrato nel territorio italiano eludendo i relativi controlli, non ha fornito un documento utile all'espatrio in corso di validità; è da ritenersi a rischio fuga, ossia ricorre il pericolo che egli possa sottrarsi al rimpatrio qualora venisse concesso un termine per la partenza volontaria; non ha la disponibilità di un alloggio stabile non precario ove possa essere rintracciato senza difficoltà..."

P.Q.M.

8, D.L.vo 286/98 e dell'art. 142 D.P.R. 115/02.

mette il ricorrente al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 13, comma
 nullità non è stato sanato e ne consegue la nullità dello stesso. Il Giudice am-
 tuttavia, ciò non è avvenuto e, pertanto, l'atto impugnato affetto da vizio di
 17960/04; Cass. Civ. n. 17857/02; Cass. Civ. n. 13871/01). Nel caso di specie,
 rerebbero dalla nuova e valida comunicazione dell'atto (Cass. Civ. n.
 so tanto l'esecuzione dell'espulsione quanto il termine ad opponendum decor-
 stiva trasmissione di nuova copia con corretta formula di conformità. In tal ca-
 l'errore commesso, ritirando l'atto e reiterando la comunicazione con tempe-
 dall'assenza di dichiarazione di conformità, correggere, in sede di autotutela,
 può l'Amministrazione, che abbia trasmesso all'espellendo un atto viziato
 forma all'originale. E' stato precisato, sempre dalla Suprema Corte, che ben
 perché non sottoscritta dal Prefetto ovvero non recante attestazione di con-
 all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto
 per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, tutte le volte in cui
 è costante nel ritenere che sussiste il radicale vizio di nullità dell'espulsione,
 Suprema Corte, in tema di requisiti di validità dell'atto espulsivo del Prefetto,
 all'originale. In punto di diritto occorre sottolineare che l'orientamento della
 13/1/2012 al ricorrente non contiene alcuna attestazione di conformità
 dalla steso decreto impugnato, emerge che la copia consegnata in data
 annullato. In punto di fatto, e come acclarato senza alcun margine di dubbio
 cognizione degli altri motivi, il decreto di espulsione impugnato debba essere
 contenuta nel motivo C) del ricorso ed in tale decisione restando assorbita la

Il Giudice di Pace, dato atto, definitivamente pronunziando nella causa prov-
 mossa da Harir Mohammed nei confronti dell'U.T.G. di L'Aquila, così prov-
 vede:
 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficace il decreto di
 espulsione impugnato emesso nei confronti del cittadino marocchino Harir
 Mohammed;
 - ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello stato.

L'Aquila, li 16 aprile 2012.

IL CANCELLIERE
 (Mente di...)



Il Giudice di Pace
 Avv. Sonia Luzzi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI L'AQUILA
 Depositato in cancelleria

18 APR. 2012



IL CANCELLIERE



Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila



Ricerca per Ruolo Generale

Inserire il numero del Ruolo Generale e selezionare l'anno

Numero: /

INVIO

Parti fascicolo		
Descrizione parte	Tipo parte	
H*** MO***	Istante Principale	Avv. M*** PA***
U***	Controparte Principale	

Oggetto: EI - 400201 - Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8 D.L.vo 286/98)
 Giudice: LUSTRI SONIA sezione: 1 aula: -
 Ruolo Gen. Nr.: 59/2012 iscritto al ruolo il 17/01/2012
 Valore della causa: Euro 0,00
 Stato del fascicolo: ACCOLTO

Storico fascicolo

Data evento	Evento	Sub. procedimento
Mar 17/01/2012	iscritto al Ruolo	
Mar 17/01/2012	FASCICOLO ASSEGNATO AL GIUDICE LUSTRI SONIA	
Lun 23/01/2012	FISSATA UDENZA DI COMPARIZIONE PARTI IN DATA 01/02/2012 ore 00:00	
Mer 01/02/2012	UDIENZA RINVIATA AL 15/02/2012 ore 00:00	
Mer 15/02/2012	RISERVATO	
Mer 18/04/2012	EMESSO DECRETO DI ACCOGLIMENTO	

Ultimo aggiornamento dati ufficio selezionato del 30/04/2012 12:57:00

Pagina elaborata in 0,20 secondi

SIGP@Internet 1.141 - 13.03.2012 | Scritici | Credits